



Comune di Fiumara

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via XXVIII Ottobre n° 2 – Tel 0965.750003 – Fax 0965.750832

Codice fiscale 80003310804/partita iva 00722090800

Sito web: www.comune.fiumara.it

COMUNE DI FIUMARA (RC)
Prot. N. 1639
Del 28/03/25

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 14 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DELL'O.S.L. N. 02 DEL 27 marzo 2025

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 22 del 19 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Fiumara;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2025 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona della dott.ssa Marialuisa Tripodi;
- in data 27 marzo 2025, l'Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) si è formalmente insediato giusta Delibera nr.1

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, e degli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Organo straordinario di liquidazione comunica ai creditori l'avvio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti rilevati.

A tal proposito si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Fiumara -Commisario straordinario di liquidazione;
- l'oggetto del procedimento promosso è costituito dall'accertamento e dalla eventuale liquidazione del credito;
- il responsabile del procedimento viene individuato nella stesso Commisario straordinario di liquidazione;
- per i termini di conclusione del procedimento si rinvia all'art. 256 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli atti possono essere visionati presso la Segreteria del Comune – Ufficio del Commisario Straordinario di liquidazione.

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 254, co. 2,
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

- la deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 02 del 27 marzo 2025;

INVITA

chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 19 dicembre 2024 (art. 252, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00) a presentare direttamente al protocollo del Comune di Fiumara in orario d'ufficio o a mezzo raccomandata ovvero PEC, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Fiumara e sul sito web istituzionale, una istanza di ammissione alla massa passiva, in carta libera, corredata da idonea documentazione, indirizzata all' Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Fiumara –via 28 ottobre n. 2 – o all'indirizzo PEC comune.fiumara@asmepec.it contenente:

1. generalità identificative del creditore;
2. oggetto dell'obbligazione;
3. epoca in cui la stessa è sorta;
4. importo complessivo del debito;
5. importo del debito distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
6. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
7. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. c.c;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione;
9. L'istanza potrà essere prodotta utilizzando l'apposito fac-simile scaricabile dal sito internet e disponibile presso l'ufficio di segreteria e l'ufficio protocollo del Comune di Fiumara

SI AVVERTE CHE

Sono ammissibili alla liquidazione:

- a. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n.267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31.12.2024;
- b. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00;
- c. i debiti derivanti da transazioni.

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg. ,, del D.Lgs. n. 267/00:

- dalla data della dichiarazione di dissesto, e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
- Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;
- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già

erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Dott.ssa Marialisa Tripodi)

